

Porto santo stefano, 16/05/2023

Io sottoscritto Verdinelli Marco, avendo preso visione dell'ingiunzione di pagamento disposta dalla Prefettura di Pistoia, invio al Giudice di Pace le presenti memorie difensive.

Le violazioni che mi sono state imputate sono:

Non indossavo la mascherina, creavo assembramento, non rispettavvo il distanziamento interpersonale, in Pistoia via Cellini.

Nel seguito del testo si contesta anche la violazione del divieto di spostamento.

Vediamole in dettaglio.

L'obbligo ad indossare un dispositivo medico è una violazione della libertà personale.

Tale diritto, come anche la libertà di riunione e la libertà di spostamento sul territorio nazionale, sono diritti sanciti dalla Carta Costituzionale, come ovviamente è ben noto.

Richiamarsi a dei DPCM o a dei decreti legge per giustificare la compressione di diritti garantiti dalla Costituzione è, quanto meno, illegittimo. Non credo che sia necessario argomentare ulteriormente una affermazione così ovvia.

Naturalmente tali misure sono state giustificate dallo "stato di emergenza sanitaria", o pandemica.

Tale forma di emergenza però NON È PREVISTA DALLA COSTITUZIONE, e pertanto si tratta di una dichiarazione del tutto illegittima.

L'unico caso in cui il Governo può essere investito di poteri eccezionali è contemplato dall'art. 78, e prevede che la maggioranza assoluta dei Deputati deliberi lo stato di guerra. E non si tratta, evidentemente, del nostro caso.

A tal proposito ci sono già delle sentenze; in particolare [questa](#) e [quest'altra](#).

Qui c'è [una sintesi non esaustiva di altre sentenze interessanti](#).

Interessante notare come la dichiarazione di stati di emergenza illegittimi sia ormai diventata la norma, per ignorare i normali processi democratici. Basti vedere [quanto deliberato l'11 aprile 2023](#) dall'attuale governo Meloni.

Se illegittima è la dichiarazione dello stato di emergenza, illegittimi sono tutti gli atti da essa scaturiti, compresi quelli che hanno portato alla mia sanzione.

Quindi la mia sanzione, **al pari di tutte le altre dello stesso genere**, è illegittima.

Questi argomenti sono già stati trattati con maggiore approfondimento nel documento che ho inoltrato al Prefetto in autotutela, e che allego anche alla presente.

Inoltre trovo piuttosto curiosa la tempistica con la quale mi è giunta tale ingiunzione.

Infatti ai tempi dei fatti si poteva ravvisare la mancanza di logica dei divieti (per esempio, entrare in un bar senza potersi sedere, oppure l'istituzione del coprifuoco serale).

Ma **oggi abbiamo molte più informazioni** a proposito della mancanza di logica sanitaria nelle restrizioni imposte alla cittadinanza.

Gli atti della Procura di Bergamo, che sono di pubblico dominio, ci informano per esempio che nelle conversazioni tra il ministro Speranza e Brusaferrò era quest'ultimo a seguire le indicazioni politiche del ministro, e non già il ministro a seguire le indicazioni scientifiche.

Se dunque noi oggi sappiamo positivamente che le restrizioni non erano motivate da argomentazioni sanitarie, mi sembra decisamente improprio scrivere “in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei contagi sul Territorio Nazionale, e al fine di ridurre il rischio tra la popolazione...”

Noi OGGI sappiamo positivamente che questi NON ERANO I MOTIVI DELLE RESTRIZIONI.

Ora, occorre fare una riflessione.

Se è vero che la legge non ammette ignoranza, a maggior ragione le forze dell'ordine non possono ignorare il grave profilo di illegittimità che ho evidenziato, e cioè l'inesistenza costituzionale di uno stato di emergenza sanitaria.

E se, pur non ignorandolo, hanno acconsentito a comprimere in modo gravissimo molti diritti garantiti dalla Costituzione, questo è un comportamento inaccettabile.

Le forze dell'ordine, di fatto, si sono prestate a sostenere una grave forma di **EVERSIONE DELL'ORDINE COSTITUZIONALE**.

E non è escluso che questo sostegno, oggi in qualche modo sospeso, possa ripetersi in futuro.

Per questo motivo **È DELLA MASSIMA IMPORTANZA** dare un segnale forte di condanna di un simile comportamento.

Quindi per questi motivi chiedo che la Prefettura sia condannata a pagare:

- Le spese di lite

- I danni materiali: una giornata di lavoro persa, una trasferta di 250 km da Porto Santo Stefano a Pistoia, il contributo unificato e le spese di spedizione, per un totale di Euro 300

- I danni morali, per i motivi sopra citati, e ricordando l'art. 28 Cost:

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.”

Per tali danni lascio all'Onorevole Giudice il compito di valorizzarli.

Voglia gradire i miei più sinceri saluti.

Marco Verdinelli.